

ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI

Prot. 11876 del 15/04/2022

Classifica 07.04.05 - Fascicolo 2740

COMUNE di SASSUOLO

Varianti al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato Autoporto Terzo stralcio sub comparto Ovest adottato con D.G.C. n.34 del 09/03/2021

Ai sensi dell'art. 4 LR 24/2017: Osservazioni ai sensi dell'art.35 L.R. 20/2000, Parere in merito alla riduzione del rischio sismico ai sensi dell'art.5 L.R.19/2008, Parere ambientale ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R.24/2017, art.12 D.Lgs.152/2006 e art. 5 L.R.20/2000

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Comune di Sassuolo è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 23/10/2007, cui sono succedute numerose modifiche.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con DCC 87 del 23/10/2007 ed è stato oggetto di successive varianti.

Il PUA di iniziativa pubblica, denominato "Autoporto Terzo stralcio sub comparto Est", è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.20/1995. La presente Variante è stata adottata con D.G.C. 34 del 09/03/2021.

In data 26/03/2021, con nota prot. 11146, acquisita agli atti provinciali con nota prot. 9539 del 29/03/2021 l'Amministrazione Comunale di Sassuolo ha trasmesso la Variante al PUA denominato "Autoporto Terzo stralcio sub comparto Est" ai fini dell'espressione dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 35 della L.R 20/2000.

Acquisizione di pareri

In data 04/06/2021, con nota prot.17773, è stato acquisito il parere favorevole in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all'art.5 LR19/2008, che si allega alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Con nota prot. 29970 del 16/08/2021, acquisita agli atti provinciali con nota prot. 25889 del 16/08/2021, l'Amministrazione Comunale di Sassuolo ha trasmesso i pareri favorevoli con prescrizioni di ARPAE ed AUSL.

In considerazione delle problematiche emerse in sede istruttoria riguardanti la presenza del campo acquifero di S.Cecilia, che alimenta la rete idrica del comune di Sassuolo, in data 24/08/2021, con nota prot. 26328, la Provincia di Modena ha richiesto l'acquisizione di uno specifico parere da parte di ATERSIR.

Tale parere è stato trasmesso con nota prot. 10952 del 02/12/2021, è stato acquisito agli atti provinciali con nota prot.39573 del 03/12/2021 e si allega alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

Con nota prot. 24909 del 05/07/2021, acquisita agli atti provinciali con nota prot. 21529 del 07/07/2021, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a trasmettere l'osservazione pervenuta in sede di deposito, della quale propone un parziale accoglimento.

In data 01/03/2022, con nota prot.2204, acquisito agli atti provinciali con nota prot.6476 del 02/03/2022, è stata trasmessa una nota da parte di ATERSIR, nella quale si fa presente che in sostituzione del pozzo A4 nel campo pozzi ad uso acquedottistico Santa Cecilia, è stato perforato un nuovo pozzo A4bis. A seguito di questa nuova perforazione ATERSIR chiede di modificare gli elaborati dello strumento urbanistico al fine di renderli coerenti con lo stato di fatto.

Contenuti della Variante al PUA

La parte meridionale del sub-comparto risulta già urbanizzata e parzialmente edificata ed è attualmente oggetto di completamento delle opere di urbanizzazione. La presente variante al P.P. di iniziativa pubblica si pone come obiettivo il completamento del sub-comparto EST, prevedendo la realizzazione di diversi lotti a destinazione d'uso differenti che saranno serviti dalla viabilità interna esistente o direttamente dal fronte di Via Emilia Romagna e a parcheggi pubblici per auto e camion.

Tutto ciò premesso,

si formulano i seguenti pareri

PARERE TECNICO in merito alla riduzione del rischio sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008

Si richiamano esclusivamente le conclusioni del parere geologico geotecnico sismico, allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), alla cui lettura completa si rimanda.

Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione, la cui data risulta successiva all'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, alle NTC 2018 ed alla redazione degli Studi di Microzonazione sismica comunale, documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento e ottemperano a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante al Piano Particolareggiato ad iniziativa pubblica denominato AUTOPORTO TERZO STRALCIO SUB COMPARTO EST, situato in Via Emilia Romagna angolo Via Regina Pacis, in Comune di Sassuolo (MO), è assentibile.

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art.35 della LR 20/2000 e PARERE AMBIENTALE ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 24/2017

Si rileva che nell'area oggetto di intervento sono presenti le seguenti tutele:

- articolo 11 PTCP – Limite delle zone caratterizzate da criticità idraulica;
- articolo 12A – Settore di ricarica della falda di tipo A;
- articolo 12A - Classe di sensibilità all'inquinamento dell'acquifero 1 – Grado di vulnerabilità Elevato
- 200mt fasce di rispetto individuata col metodo cronologico del campo pozzi Santa Cecilia, per le quali si ribadisce fin da ora il rispetto delle prescrizioni di cui **all'articolo 94 del D.Lgs.152/2006**.

In relazione alla sostenibilità dell'intervento si segnala quanto segue individuando le sotto richiamate prescrizioni di natura ambientale, **di cui si prescrive il rispetto in sede di approvazione della variante ed esercizio del comparto.**

1) Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica dei territori

Ai sensi dell'articolo **11 comma 8 del PTCP**, deve essere rispettato il principio di invarianza idraulica *“per i nuovi insediamenti e le infrastrutture attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l'adozione di soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate”*.

2) Vulnerabilità dell'acquifero e ricarica della falda articolo 12A PTCP

La maggior parte dell'area oggetto di intervento è classificata dai vigenti PTCP e PSC come settore di ricarica di tipo A (ricarica diretta della falda).

Nel settore di ricarica di tipo A valgono le disposizioni di cui **all'articolo 12A** del PTCP, finalizzate a tutelare la risorsa idrica sotterranea sia qualitativamente, sia quantitativamente, prediligendone l'impiego a scopo idropotabile.

Al comma 2.1.a del sopra richiamato articolo il PTCP dispone che:

-a.5 (D) nelle aree urbane comprese nelle classi di sensibilità 1 (Carta n. 3.1) devono in particolare essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;

-a.5(D) i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per le reti ed i manufatti fognari esistenti deve essere prevista una verifica della tenuta idraulica, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo", di cui all'Allegato 1.4 delle norme di PTCP, cui si rimanda anche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

Al comma 2.1.b, nei settori di ricarica di tipo A, [...] **sono altresì vietati:**

- b.2 (P) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ai sensi dell'art. 104, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le deroghe previste ai successivi commi del medesimo articolo;

- b.3 (P) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione, oltre ai casi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- per gli scarichi relativi alla categoria "a. dispersione sul suolo di acque reflue, anche se depurate" di cui alla disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo" di cui all'Allegato 1.4 alle presenti Norme;*
- per gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale;*
- per gli scarichi derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia, di cui al successivo art. 13B comma 3;*

Al comma 2.1.c.4, si dispone inoltre che:

nei settori di ricarica di tipo A, [...] i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione.

Valutato che la Variante al PUA prevede l'insediamento di attività logistiche, considerata la presenza e circolazione di mezzi pesanti, si ritiene che l'intera area di manovra degli stessi, nonché gli stalli per i parcheggi, debbano essere impermeabilizzati (si veda anche quanto prescritto nella sotto richiamata D.G.R. 2112/2002).

Considerato che il progetto risulta in contrasto con quanto disposto dal PTCP in relazione alla ricarica della falda dovranno essere messi in atto, in fase di progettazione, dispositivi che consentano di garantire comunque l'infiltrazione equivalente in falda di acque meteoriche non contaminate. Ciò anche al fine di ottemperare alle direttive del PTCP relative all'indice di permeabilità (art. 12 A comma 2.1. c.4.1).

Infine, ai sensi del comma **2.1.c.5.1** valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

nei settori di ricarica di tipo A l'insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;*
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;*
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;*
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.*

Trovano altresì applicazione le misure per la prevenzione dei centri di pericolo di cui **all'Allegato 1.4 delle NTA**

del PTCP, **qualora previste dal progetto**, ovvero:

lett. i - q. attività comportanti l'impiego, lo stoccaggio e la produzione di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive (esclusi i derivati petroliferi)

Solo settori di ricarica di tipo A:

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:

Divieto di nuovi scarichi con presenza di sostanze pericolose di cui:

- alla Tabella 3/A e alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza D. Lgs. 152/2006;
- al Decreto Ministeriale 18/09/2002 " Modalità di informazione sullo stato della acque, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. 152/1999" in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento previste dalla normativa vigente.

Tutti i settori di ricarica della falda:

Eliminazione delle situazioni che comportino il rischio di dilavamento verso il reticolo idrografico o di potenziale inquinamento delle falde.

Nuovo stoccaggio:

[...]

a. Nel settore A è vietato lo stoccaggio interrato, consentendo quello di cui al punto d);

d. lo stoccaggio fuori terra è sempre consentito, realizzando contestualmente opportuni bacini di contenimento di pari volume a perfetta tenuta idraulica (o di volume pari al serbatoio maggiore nel caso di più serbatoi) con protezione dagli agenti atmosferici;

e. Prevedere bacini di contenimento separati nel caso di stoccaggi di sostanze non compatibili;

Stoccaggio esistente, ad esclusione dei "serbatoi che contengono solo acqua":

f. per gli stoccaggi in serbatoi interrati a parete singola, nonché per le relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto, occorre effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio:

- da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;

- da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;

- da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30-esimo anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;
- da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione;

g. in caso di dismissione dell'attività, effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che ne sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli, ed in caso positivo, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.

Controllo:

in base alla persistenza, bioaccumulabilità e pericolosità della sostanza (sostanze pericolose prioritarie PP, sostanze pericolose P e altre), al flusso di massa della sostanza scaricata e alle caratteristiche del corpo recettore, l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione prescrive, con adeguate motivazioni, autocontrolli più o meno frequenti e le modalità di campionamento.

lett. n. immissioni in acque superficiali di acque reflue urbane ed industriali anche se depurate, e acque di prima pioggia.

Solo settori di ricarica della falda di tipo A e C:

a. Le attività produttive che scaricano in acque superficiali devono rispettare, entro il 31/12/2008, i seguenti limiti per il parametro Azoto totale:

- 10 mgNtot/l per impianti che scaricano volumi superiori a 10.000 mc/a;

b. Nuovi insediamenti di cui alla Tabella B (scarico in acqua superficiale) del cap. 13 della Direttiva Regionale approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1053/2003:

- per tutte le tipologie sono previsti i sistemi indicati per "Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi distinti per singola unità..."

Tutti i settori di ricarica della falda:

Si dispone che:

a. per gli agglomerati non ancora dotati di sistema di trattamento adeguato, l'intervento di adeguamento sia prioritario rispetto agli agglomerati esterni a tutti i settori di ricarica della falda;

b. in sede di rilascio di autorizzazione allo scarico (ovvero di rinnovo), l'Autorità Competente, caso per caso, ha facoltà di individuare trattamenti previsti per agglomerati aventi consistenza maggiore di quella considerata, qualora ritenuti più appropriati per la realtà territoriale in esame;

c. In sede di rilascio di nuova autorizzazione (ovvero di rinnovo) allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, deve essere verificata prioritariamente da parte dell'Autorità competente la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura.

lett. t. realizzazione di fondazioni profonde a contatto con il tetto delle ghiaie

1. Prevedere sistemi di isolamento/ confinamento della perforazione e del successivo manufatto, rispetto al tetto delle ghiaie e a tutta la lunghezza della perforazione, da valutare caso per caso.

2. Divieto di utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.

3. Nella fase di cantiere per la di realizzazione di vani interrati che raggiungano il tetto delle ghiaie, al fine di non creare vie preferenziali di possibile contaminazione della falda, occorre prevedere sistemi separati per il drenaggio delle acque di dilavamento delle superfici esterne (che possono contenere sostanze inquinanti), rispetto a quelle sotterranee di risalita (incontaminate); è obbligatorio smaltire

le prime in acqua superficiale, previa opportuna depurazione, o attraverso recapito nel sistema di drenaggio urbano, mentre per le acque di risalita è preferibile lo smaltimento in acqua superficiale.

lett. u. fognature e opere di collettamento ai corpi recettori di acque reflue urbane

1. Solo settori A e B:

- a. Per le reti pubbliche esistenti, ad esclusione delle reti bianche, con riferimento ai collettori principali, la Provincia dispone entro il 31/12/2012, la verifica della tenuta idraulica delle opere di collettamento fognario promuovendo gli eventuali interventi di ripristino necessari.
- b. Per le reti in fase di realizzazione o di adeguamento si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione).

lett. v. stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi.

1. Esistente (ad eccezione delle cisterne interrate di idrocarburi per riscaldamento):

- a. per gli stoccaggi in serbatoi interrati a parete singola, è necessario effettuare un programma di manutenzione, comprensivo di prove di tenuta e di interventi di risanamento, fino al momento della dismissione, come di seguito riportato. Per serbatoi installati e in esercizio:
 - da meno di 25 anni: prove di tenuta ogni 5 anni;
 - da più di 25 e meno di 30 anni: prove di tenuta ogni 2 anni;
 - da più di 30 e meno di 40 anni: obbligo di risanamento al 30-esimo anno, con prova di tenuta dopo 5 anni, poi triennale fino alla dismissione;
 - da 40 anni e oltre: obbligo di dismissione.
- b. la stessa procedura prevista per i serbatoi e le vasche, di cui alla lett. a. deve essere applicata anche alle relative tubature e/o reti di adduzione e trasporto.
- c. negli interventi di ristrutturazione, è necessario effettuare la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica ad effettuare lo smantellamento) ed effettuare contestualmente una serie di sondaggi per la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli.
- d. in caso di dismissione dell'attività, è necessario effettuare sempre la rimozione dei serbatoi non più in uso (ad eccezione che sia dimostrata l'impossibilità tecnica), la verifica analitica della eventuale contaminazione dei suoli e disporre, in caso in, provvedere alla bonifica del sito secondo le disposizioni di legge.
- e. in caso che sia accertata la mancata messa in sicurezza, relativa al presente punto 1., deve essere disposta la cessazione dell'attività.

2. Cisterne interrate di idrocarburi per riscaldamento (escluso gpl, metano):

f. divieto di nuove installazioni;

g. per le cisterne esistenti e già dimesse, disporre la bonifica entro il 31/12/2010 e promuovere la riconversione a cisterna per acque meteoriche.

3. Punti vendita carburanti

Per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi"

lett. w. tubazioni di trasferimento di acque reflue industriali e di liquidi diversi dall'acqua.

1. Esistente

- a. Il soggetto titolare delle condotte deve presentare all'Autorità competente una relazione sulla verifica della tenuta idraulica dei collettori e dei manufatti in rete, entro il 31/12/2009. La relazione, da aggiornarsi ogni 2 anni, salvo diversa prescrizione disposta dall'autorizzazione, deve contenere i risultati del monitoraggio e l'eventuale piano di interventi per il risanamento delle perdite.
- b. Obbligo di installazione di contatori volumetrici a monte e a valle della condotta e previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite entro il 31/12/2010.

2. Nuovo

In fase di progettazione prevedere sistemi di rilevazione (contatori volumetrici a monte e a valle della condotta) e contenimento delle perdite; previsione di protocolli di intervento per la gestione di eventuali perdite.

Ai sensi del **vigente PSC**, che richiama e conferma tutte le precedenti disposizioni all'interno del proprio corpo normativo, valgono altresì le ulteriori prescrizioni contenute all'articolo 17:

e) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio e strade mediante lo scarico o l'immissione diretta nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Nel settore di ricarica di tipo A si applicano inoltre le prescrizioni seguenti:

- all'esterno al perimetro degli agglomerati dovrà essere effettuata la valutazione caso per caso del trattamento eventualmente necessario prima del convogliamento in acqua superficiale (non in corpo idrico significativo, ove possibile), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o al carico sversato;
- all'interno del perimetro degli agglomerati è obbligatorio il recapito in rete fognaria. Nell'impossibilità di attuarlo per motivi idraulici, è necessario valutare caso per caso il trattamento eventualmente necessario

prima del convogliamento in acqua superficiale (possibilmente non in corpo idrico significativo), in relazione al livello di contaminazione della portata e/o del carico sversato.

3) Interferenza con le zone di rispetto di captazioni di acqua destinata al consumo umano

L'area di comparto ricade nell'area di rispetto ristretto del campo pozzi di S. Cecilia da cui vengono prelevate acque destinate al consumo umano.

L'area di rispetto ristretta è attualmente definita con il metodo geometrico (200m di raggio dal pozzo), la superficie di tale area potrebbe essere oggetto di modifica a seguito di una futura delimitazione delle aree di rispetto ristretto ed allargato definite con il criterio cronologico ovvero per la perforazione di nuovi pozzi, pertanto, attività incompatibili ai sensi dell'art.94 comma 5) del Dlgs 152/2006 dovranno essere delocalizzate o adeguate.

Nella zona del comparto interessata dall'area di rispetto ristretto dei pozzi ad uso acquedottistico valgono i **divieti di cui all'art 94 del Dlgs 152/2006, ripresi dall'articolo 18 delle NTA del PSC**, coerentemente con quanto prescritto da ATERSIR:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

In considerazione della **vulnerabilità dell'acquifero**, si ritiene inoltre opportuno prescrivere, nella zona del comparto interessata dall'area di rispetto ristretto dei pozzi ad uso acquedottistico, il divieto/regolamentazione delle seguenti strutture ed attività in analogia a quanto prescritto dalla Regione E.R. con atto della G.R. n.2112/2002 con la quale vengono regolamentate le attività insediabili nelle aree di rispetto ristretto del campo pozzi del Comune di San Cesario in analogo acquifero vulnerabile.

Sono vietati:

- pozzi neri a tenuta e pozzi assorbenti;
- impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- nuovi stoccaggi interrati di idrocarburi da riscaldamento o di sostanze liquide pericolose di qualsiasi tipo e natura;
- nuove tubazioni di trasferimento di liquidi diversi da quelli necessari per il ciclo integrale dell'acqua;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali.

Sono così regolamentati:

- strade, piazzali e parcheggi devono essere impermeabilizzati;

- pozzetti, fosse biologiche ed opere per il collettamento delle acque nere o miste, ivi compresi gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di dispositivi di sicurezza atti a garantirne la perfetta tenuta idraulica;
- le tipologie edilizie e le caratteristiche geotecniche dell'area di intervento devono consentire la realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni;
- è ammessa la costruzione di infrastrutture per la mobilità a condizione che siano attuate misure di protezione efficaci ad evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo, come la realizzazione di canalette impermeabili che convogliano le acque di dilavamento all'esterno della zona.

4) Traffico e viabilità

Valutato quanto espresso nella Valutazione Ambientale: "L'attuazione del piano proposto comporterà un aumento di traffico indotto che andrà valutato in fase progettuale [...]" considerato che la previsione in esame deriva da una pianificazione datata e che le condizioni di traffico veicolare sono mutate, anche in relazione alle profonde modifiche intervenute nel sistema produttivo sassolese, si chiede che le analisi sui flussi di traffico e conseguente impatti sull'ambiente acustico ed atmosferico vengano valutati, prevedendo idonee mitigazioni, riferendole alla condizione attuale, e prima dell'approvazione del presente PUA.

-*-

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla Variante al Piano Urbanistico attuativo denominato "Autoporto Terzo stralcio sub comparto Est", si propone che il Presidente della Provincia faccia propri i contenuti della presente istruttoria disponendo il rispetto delle sopra richiamate prescrizioni ambientali.

Il Dirigente
Ing. Daniele Gaudio



Area Tecnica

Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Pianificazione territoriale e difesa del suolo

Telefono 059 209354 Fax 059 209284

Viale martiri della Libertà 34 , 41121 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 07-04-05 fasc. 2740/2021

Modena, 04/06/2021

Oggetto: COMUNE DI SASSUOLO (MO) – VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO AD INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO AUTOPORTO TERZO STRALCIO SUB COMPARTO EST, SITUATO IN VIA EMILIA ROMAGNA ANGOLO VIA REGINA PACIS - PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO

L'analisi della documentazione geologica e sismica è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto:

- Circ. RER n.1288 del 11/03/1983 “*Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici*”;
- Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e ss. mm. e ii.;
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e ss. mm. e ii.;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e ss. mm. e ii. (Testo Coordinato LR 6/7/2009 n. 6 “*Governo e riqualificazione solidale del territorio*”);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena n. 46 del 18 marzo 2009 che ha assunto tra le altre anche determinazioni in merito al rischio sismico con la “*Carta delle aree suscettibili di effetti locali*”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1661 del 02.11.2009 recante “*Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso*”;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 82 del 18/04/2012 che ha per oggetto: aggiornamento e integrazione della direttiva di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11/10/2006, che assume la seguente denominazione “*Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art. 15 e 16 delle norme di attuazione del PTCP*”;
- Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 112/2017 del 02.05.2017 successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21.12.2015 – oggetto “*Art. 16 della LR 20/2000 Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112.*”;
- D.M. (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018 recante “*Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni*” (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) in vigore dal 20 marzo 2018;
- Delibera di Giunta regionale n. 1164 del 23/07/2018 - “*Aggiornamento della classificazione sismica regionale di prima applicazione dei Comuni dell’Emilia-Romagna*”;

- Circolare 21 gennaio 2019 n.7 “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;
- L.R. N. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019 – oggetto “Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)”;

CONSIDERATO CHE il Comune di Sassuolo ha realizzato gli studi di Microzonazione sismica di I e II livello (contributi OCDPC 3907/2010) e di III Livello (Contributi OPCM 4007/2012).

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Sassuolo, in riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 105 del 08/05/2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), e alla Delibera di Giunta regionale n. 1164 del 23/07/2018, è attualmente classificato in zona sismica 2 con ag rif. 0,163.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della Variante al Piano Particolareggiato ad iniziativa pubblica denominato AUTOPORTO TERZO STRALCIO SUB COMPARTO EST, situato in Via Emilia Romagna angolo Via Regina Pacis, in Comune di Sassuolo (MO), assunta agli atti con Protocollo Generale n° 2539 del 29/03/2021 (Fasc. 2740) è costituita, tra le altre, da una relazione geologica ad oggetto “*Studio del terreno di fondazione del comparto Autoporto Sassuolo sito in Strada Provinciale 15 nel Comune di Sassuolo*” a firma del Dott. Geol. Pier Luigi Dallari e datata dicembre 2019.

Le analisi geognostiche documentano le caratteristiche geologico-tecniche dell’area, avvalendosi di n° 2 indagini penetrometriche eseguite nel dicembre 2019 di cui una statica con punta meccanica CPT spinta sino alla profondità di 1,80 m e arrestatasi in corrispondenza di un primo livello ghiaioso, e una dinamica pesante DPSH arrestatasi per le medesime motivazioni alla profondità di 2,8 m dal p.d.c..

Le analisi geofisiche sono costituite da un’indagine sismica attiva con metodologia MASW e da un’indagine sismica passiva HVSR, dalle quali è stato ricostruito il profilo delle onde s in profondità ed è stato possibile calcolare il valore di $V_{s,30}$, risultato variabile da 405 m/s a 450 m/s, e la frequenza fondamentale di vibrazione del terreno risultata superiore a 20 Hz.

Tali indagini hanno permesso di ricostruire da un punto di vista litologico e geotecnico i terreni del sottosuolo individuando la presenza di terreni prevalentemente argillosi e argilloso limosi a media consistenza dei primi 2 m, seguiti da un livello ghiaioso che da interpretazioni effettuate dal tecnico sulla base di indagini bibliografiche risulta essere presente almeno sino a 15 m dal p.d.c..

La falda non è stata rilevata nei fori dei sondaggi, ma presenta nell’area valori di soggiacenza mediamente pari a 30,00 m dal p.d.c..

L’area oggetto di trasformazione urbanistica presenta, secondo la classificazione del PTCP 2009, una vulnerabilità all’acquifero principale “*elevata*” e risulta essere ricompresa all’interno delle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” ed in particolare all’interno dei “Settori di ricarica di Tipo A – aree di ricarica della falda” (Art. 12A).

Dal punto di vista del rischio idraulico l’area in esame è esterna alle aree con criticità idraulica.

L’area di studio è inserita all’interno di “*area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche*” nelle carte delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP 2009 relative al I livello di approfondimento di Microzonazione sismica di area vasta e, ai sensi dell’Art.14, comma 3, punto 5 delle N.T.A., sono necessari approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico.

Il I livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Sassuolo ha ricompreso l’area in esame all’interno della zona “2010” e pertanto all’interno di “*Zone Stabili - Successione litostratigrafica a nord della faglia flessura di Sassuolo, con affioranti le Unità Quaternarie Continentali*” nella tavola delle MOPS. Il II livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Sassuolo, ha calcolato per tale porzione coefficienti di amplificazione litologici in termini di PGA, $FH_{0,1-0,5}$ s e $FH_{0,5-1,0}$ s risultati rispettivamente pari a 1,6, 1,7 e 1,9.

Il tecnico, a partire dal modello geologico e geofisico individuato e considerando le tabelle del II Livello della DGR 630/2019, ha calcolato l’azione sismica utilizzando come ambito quello del Margine tipo B con un FAPGA pari a 1,50 che porta ad una PGA pari a 0,244 g, che risulta in linea e leggermente inferiore con quanto calcolato dagli studi di MS comunale. Ha inoltre riportato i valori di FA per tutte le intensità spettrali SI e SA.

Il professionista non esegue specifiche analisi di liquefazioni dichiarando che “*dalle indagini eseguite in sito e dalla ricostruzione del modello geologico del sottosuolo, non sono stati individuati livelli incoerenti sabbiosi potenzialmente liquefacibili, non si è ritenuto necessario procedere alla verifica alla liquefazione (§7.11.3.4.2 NTC 2018)*”.

Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione, la cui data risulta successiva all'entrata in vigore della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019, alle NTC 2018 ed alla redazione degli Studi di Microzonazione sismica comunale, **documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento e **ottemperano** a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza la documentazione geologica e sismica allegata alla Variante al Piano Particolareggiato ad iniziativa pubblica denominato AUTOPORTO TERZO STRALCIO SUB COMPARTO EST, situato in Via Emilia Romagna angolo Via Regina Pacis, in Comune di Sassuolo (MO), **è assentibile**.

Il funzionario delegato
ROBERTO SALONI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

MC/VF

Comune di Sassuolo

Settore II - Governo e Sviluppo del territorio
comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
c.a. Arch. Andrea Illari

p.c

Provincia di Modena

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

HERA S.p.A. – Direzione Tecnica Clienti

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Oggetto: Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato Autoporto 3° stralcio sub comparto EST”.

Parere ai sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016

Con riferimento alla procedura inerente la *Variante al Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica denominato Autoporto 3° stralcio sub comparto EST* ed in relazione alla documentazione assunta agli atti di ATERSIR con il protocollo PG.AT/2021/0007916 del 27/08/2021, si rimanda al contenuto della circolare emessa dalla Scrivente Agenzia con nota PG.AT/2018/0001710 del 09/03/2018 che indica le modalità di predisposizione della documentazione al fine dell'espressione del parere di ATERSIR ai sensi della D.G.R. n. 201 del 22/02/2016, consultabile sul sito www.atersir.it nella sezione servizio-idrico.

Rispetto alla Variante al Piano Particolareggiato prevista in oggetto, le circolari richiamate hanno chiarito come: “Per quanto concerne la pianificazione attuativa (PUA, PP) che è caratterizzata da un elevato livello di dettaglio che può comportare varianti agli strumenti sovraordinati, ed il RUE, che ha la sua competenza primaria in ambiti in cui si tende a privilegiare politiche di limitata trasformazione, questa Agenzia ritiene necessario e sufficiente il solo parere del Soggetto Gestore del SII che si esprimerà in relazione agli aspetti tecnici e infrastrutturali. ATERSIR dovrà esprimersi se le trasformazioni urbanistiche previste da tali strumenti pianificatori comportassero, a seguito del confronto con il Gestore, la necessità di inserire nuovi interventi nella programmazione del SII, o incidessero sulle zone di salvaguardia della risorsa destinata al consumo umano ovvero sulla delimitazione degli agglomerati esistenti e comunque nel caso tali valutazioni non fossero già state valutate nei piani sovraordinati”.

Si rammenta che ai sensi della D.G.R. 201/2016, nel caso in cui Province, Città Metropolitana e Comuni redigano piani che predispongano ambiti di nuovo insediamento, interventi di riqualificazione e/o sostituzione urbana riguardanti nuovi agglomerati e/o modifiche degli esistenti, la Scrivente Agenzia esprime parere in merito alla coerenza tra le nuove previsioni e la programmazione d'ambito del S.I.I. e di conseguenza sull'ammissibilità totale o parziale degli eventuali nuovi interventi infrastrutturali a carico della tariffa del S.I.I., e sui conseguenti tempi di realizzazione.

Dato atto che:

- la variante al Piano Particolareggiato si pone come obiettivo il completamento del sub-comparto EST, prevedendo la realizzazione di due diversi lotti a destinazioni d'uso differenti (a servizio o correlati alle attività dell'autoporto) che saranno serviti dalla viabilità interna esistente o direttamente dal fronte di Via Emilia Romagna e da parcheggi pubblici per auto e camion all'interno del comparto. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una pista ciclopedonale rialzata e protetta con barriere para pedoni lungo Via Emilia Romagna.
- Il documento di Valast specifica che:
 - **Paragrafo 11.2 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo** - *"...Si è concluso che il comparto Est non è soggetto ad esondazione. Le eventuali acque provenienti da monte per effetto delle esondazioni del Fiume Secchia (evento estremo con tempo di ritorno 500 anni) sono incanalate nella strada di accesso all'Autoporto e si riversano in Via Emilia Romagna, senza interessare il comparto Est.."*
- Il Gestore del S.I.I. Hera S.p.A ha rilasciato per la variante in oggetto i pareri prot. n. 0026633 del 16/03/2020 e prot. n. 3319-1290 del 14/01/2021, entrambi registrati dalla Scrivente Agenzia con protocollo PG.AT/2021/0007916 del 27/08/2021, i quali risultano **parere favorevole condizionato** e non prevedono interventi sulle dotazioni del S.I.I. ammissibili a tariffa.

Considerato tutto quanto sopra evidenziato, questa Agenzia esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** in merito agli interventi in programma nell'Accordo operativo in oggetto.

Si rammenta, inoltre, che dovranno essere rispettate le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere del Gestore del S.I.I. sopra richiamato; si conferma che non sono previsti nuovi interventi del S.I.I. a carico della tariffa connessi alle previsioni urbanistiche in oggetto.

Tutte le opere eventualmente previste nel parere di Hera S.p.A. sono da porsi a totale carico del Soggetto Attuatore.

Si richiede l'osservanza delle disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle captazioni, la necessità di tutela delle infrastrutture dedicate al S.I.I. e delle relative attività, inclusa l'esigenza di verifica di eventuali interferenze tra infrastrutture e aree interessate dalla trasformazione urbanistica non precedentemente individuate, e le prescrizioni relative allo smaltimento delle acque reflue.

Si sottolinea che la Scrivente Agenzia - ATERSIR ha inoltre la competenza sulla regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (SGRU), pertanto si raccomanda al Soggetto Attuatore una valutazione preliminare degli spazi necessari per la gestione e raccolta dei rifiuti. Sarà quindi necessario che il Proponente prenda contatto con il Gestore aggiudicatario della concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (RTI HERA Spa - Coop. Brodolini - Consorzio Eco-Bi, rappresentato dalla mandataria Hera SpA) e concordi i dettagli tecnici degli spazi necessari al posizionamento delle attrezzature per la gestione dei rifiuti urbani prodotti entro il comparto di progetto (ove ve ne siano) in relazione al modello di servizio reso in quella area territoriale. Tali dettagli tecnici saranno poi da sviluppare attraverso i successivi titoli edilizi.

Si comunica, infine, che eventuali modifiche dell'agglomerato, anche a seguito dell'attuazione della presente proposta, dovranno essere comunicate al competente ufficio della Regione Emilia-Romagna al fine dell'aggiornamento del database sugli agglomerati ai sensi della D.G.R. n. 201/2016 e D.G.R. n. 569/2019, secondo le modalità indicate nella Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna del 4 Dicembre 2019, n. 22374.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Per La Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani
Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti